

Prot. n. 1958/D

Treviso, 15 marzo 2021

OGGETTO: Ulteriori Indicazioni sull'organizzazione del lavoro per effetto delle misure adottate dal D.L. n. 138/2020 convertito in legge n. 21 del 26.2 2021, D.P.C.M. del 2.3.2021 e D.L. n. 30 del 13 marzo 2021.

Al Segretario Generale
Ai Dirigenti
Ai dipendenti
e.p.c. Al Presidente

SEDE

Il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 ha adottato ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e una serie di interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori.

Si richiama, di seguito, la normativa emergenziale vigente e si segnalano gli elementi di novità rispetto a quanto diramato con Direttiva n. 1947/D del 9 novembre 2020.

1- LAVORO AGILE EMERGENZIALE SEMPLIFICATO E ZONA ROSSA

Lo stato emergenziale definito dall'art. 1 del D.L. n. 19/2020 ad oggi è fissato alla data del 30 aprile 2021.

Con la legge di conversione del D.L. n. 138/2020, n. 21 del 26.2 2021 è stato prorogato il lavoro agile semplificato alla medesima data, pertanto sono vigenti le disposizioni contenute nel D.M. 19 ottobre 2020 (prorogate fino al 30 aprile 2021 dal D.M. del 23.12.2020).

Tuttavia, per effetto della collocazione della Regione Veneto dalla data odierna nella c.d. fascia rossa (ordinanza Ministero della salute del 12 marzo 2021), per tutta la durata della stessa, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del DPCM del 3 marzo 2021, secondo il quale: *"I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile."*

Si richiamano pertanto le indicazioni organizzative contenute nella Direttiva citata, sottolineando che i dipendenti potranno presentare richiesta semplificata di lavoro agile, (modulo alleg. n. 1), che sarà valutata dal Dirigente competente, nel rispetto del principio della rotazione, e contestualmente all'applicazione delle altre misure organizzative, tra le quali la flessibilità straordinaria dell'orario di lavoro,



funzionali ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e garantire la tutela della salute.

2 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MERITO ALLE ASSENZE DOVUTE A COVID-19

Si richiamano le disposizioni già diramate con la Direttiva citata, **invitando i dipendenti ad osservare scrupolosamente le prescrizioni di seguito indicate.**

L'art. 87 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, modificato dalla legge n. 126 del 13.10.2020 che ha convertito il D.L. 104/2020, con effetto dal 14.10.2020 dispone che:

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Di seguito i chiarimenti diramati a proposito dal Ministero della salute con circolare del 12.10.2020.


Il periodo trascorso in malattia dovuta al COVID-19 è riferito allo stato di inabilità temporanea che deve risultare da un certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria competente (oltre al certificato del medico di cura o dalla struttura ospedaliera che non riporta la diagnosi, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'ULSS attestante la causa COVID-19). **Nell'ipotesi in cui il contagio avvenga nel luogo di lavoro, documentata da attestazione medica, l'assenza comunicata tempestivamente va ascritta ad infortunio. Restano ferme le modalità di presentazione della denuncia: il certificato medico ai fini degli obblighi di denuncia infortunio dovrà essere inviato telematicamente all'INAIL dal primo medico che presta l'assistenza.**

La quarantena con sorveglianza attiva si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, allo scopo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare nuovi casi (che deve essere certificata dall'autorità sanitaria).

La permanenza domiciliare fiduciaria si riferisce all'isolamento dei casi di documentata infezione da COVID-19, ovvero alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Si precisa che l'art. 4, comma 2, comma del D.M. del 19.10.2020 ha stabilito che nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il lavoratore che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile, in ogni caso nel rispetto delle incompatibilità previste dal comma 5 dell'art. 21-bis del D.L. 104/2020, in seguito illustrate.

L'art. 4, comma 3 del D.M. del 19.10.2020 dispone che **l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato** (alleg. n. 1). Si precisa che la documentazione sanitaria di cui ai punti 1) e 2) va inoltrata all'Ufficio personale dell'Ente, agli indirizzi di



posta: dbolgan@provincia.treviso.it e mrossetto@provincia.treviso.it, quali addette alla gestione delle assenze, nel rispetto della riservatezza. Qualora l'autorità sanitaria, per la gravosità della gestione dell'emergenza epidemiologica non fosse in grado di fornire tempestivamente la documentazione sanitaria, il cartellino verrà giustificato come malattia, fatta salva la corretta imputazione dell'assenza ex -post, al prodursi delle certificazioni mediche.

3 - CONGEDI PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI ANNI 16

L'art. 2 del D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 ha riscritto le tipologie di congedi spettanti ai genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi minori di anni 16.

Vigenza dei congedi: dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Quando: per tutta la durata:

- 1) della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- 2) dell'infezione da COVID-19 del figlio;
- 3) della quarantena del figlio disposta dalla competente ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Figli conviventi minori di anni 14:

- a. Il genitore, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione in modalità agile.
- b. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro. Per detto periodo è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. E' possibile, su domanda convertire gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs 151/2001 già fruiti a far data 1° gennaio 2021, alla presenza delle tre condizioni sopra esposte.

Il medesimo diritto al congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, **l'altro genitore non può fruire dell'astensione**, salvo che sia genitore **anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti** che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure.

Figli conviventi minori di età compresa fra i 14 e i 16 anni non disabile: l'astensione dal servizio al ricorrere delle condizioni di cui al punto precedente non è indennizzato.

La richiesta di congedo va inoltrata al dirigente competente e all'U.O. Gestione Risorse Umane, utilizzando l'allegato modulo (alleg. 2).



3 - NORME COMPORTAMENTALI E ORGANIZZATIVE

Si richiama per tutti i lavoratori la particolare attenzione per il rispetto delle misure di prevenzione dell'epidemia nei luoghi di lavoro di cui alla nota prot. n. 1936/D del 26 settembre 2020. In particolare il DPCM 2 marzo 2021 prevede:

Art. 13. Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni: Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Art. 24. Procedure concorsuali: E' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto. La Provincia di Treviso ha adottato il piano organizzativo dei concorsi pubblici con provvedimento n. 10311 del 23 febbraio 2021, pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 25. Corsi di formazione: I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli

